



COMUNE DI MORBIO INFERIORE

Regolamento cimitero comunale

(del 13 dicembre 1993)

CAPITOLO I

Trasporti funebri

- Generalità** **Art. 1**¹⁾ Il servizio dei trasporti funebri nel Comune deve avvenire per il tramite di una ditta del ramo, autorizzata dalla competente autorità cantonale, secondo le disposizioni del “regolamento sull’esercizio delle Aziende di pompe funebri” del 9 giugno 1961.
La scelta della ditta è lasciata al cittadino.
- Orari** **Art. 2** Di regola non sono celebrati funerali in domenica e nei giorni festivi riconosciuti.
Eccezioni possono essere autorizzate dal Municipio.
- Luogo** **Art. 3**¹⁾ La funzione funebre ha luogo di regola presso la chiesa di san Giorgio, con formazione del corteo dal sagrato della medesima al cimitero.
Se la funzione si tiene in un altro luogo il successivo trasporto avviene di regola in forma privata.
Percorsi di corteo differenti da quello indicato devono essere preventivamente autorizzati dal Municipio.
- Funzione religiosa** **Art. 4** Il comune non provvede alle funzioni religiose.
- Percorso** **Art. 5**¹⁾ Il trasporto dal domicilio alla chiesa e, se del caso, dalla chiesa al crematorio devono avvenire in forma privata.
Tutte le autovetture che compongono il seguito devono essere parcheggiate in buon ordine sui piazzali di posteggio; devono seguire il senso della circolazione prescritto e sottostare alle relative disposizioni di polizia.
Anche ciclomotori e biciclette devono essere depositati in buon ordine e secondo le disposizioni.

¹⁾ Art. modificato con ris. 25.10.2010, ratifica 11 gennaio 2011.

Amministra- zione	Art. 6¹⁾ Il cimitero di Morbio Inferiore è di proprietà comunale. Esso è amministrato dal Municipio che, con la collaborazione del medico delegato e dell'ufficio tecnico, veglia sull'osservanza delle disposizioni del presente regolamento e delle vigenti leggi.
Manutenzione e ordine	Art. 7 L'Ufficio tecnico comunale provvede: <ol style="list-style-type: none"> 1) alla manutenzione, alla pulizia e all'ordine del cimitero; 2) al disciplinamento e all'osservanza dei diritti e degli obblighi derivanti ai singoli privati dalle concessioni fatte; 3) alla tenuta a giorno dei piani regolatori del cimitero e dei registri per quanto di competenza del comune; 4) alla preparazione dei posti di tumulazione e alle esumazioni, riservati i casi indicati all'art. 71
Orari di apertura	Art. 8 Gli orari di apertura e di chiusura del cimitero sono stabiliti dal Municipio, rispettivamente per il periodo invernale e per il periodo estivo, e resi pubblici mediante avviso esposto all'entrata principale. Il Municipio può concedere cambiamenti d'orario e accessi in casi eccezionali.

CAPITOLO II

Il cimitero

Circolazione	Art. 9 Nel cimitero si può entrare solo a piedi, riservati i casi di persone che, per necessità di salute, devono avvalersi di un veicolo. La circolazione di automezzi è permessa solo per necessità di lavoro. E' proibito l'accesso agli animali. All'interno del cimitero si deve tenere un contegno decoroso. Chi contravviene a queste disposizioni sarà diffidato ad uscire e, se ne fosse il caso, denunciato alle competenti autorità.
Piantagioni e fiori	Art. 10 I fiori e gli arbusti posti sulle singole tombe devono avere dimensioni compatibili con l'insieme della tomba. Gli addetti alla manutenzione possono farli regolare o estirparli nel caso essicassero.
Rifiuti	Art. 11 Tutti i rifiuti devono essere raccolti e depositati negli appositi contenitori. Gli annaffiatoi devono essere riposti, dopo l'uso, presso le fontanelle o nel luogo espressamente indicato.
Divieto di commercio	Art. 12 Nel cimitero è vietato depositare o vendere oggetti funebri, piantine, fiori nonché esporre insegne o avvisi pubblicitari. E' pure vietata la vendita di piantine o fiori fuori dal cimitero.

¹⁾ Art. modificato con ris. 25.10.2010, ratifica 11 gennaio 2011.

CAPITOLO III

Camere mortuarie

Uso della
camera
mortuaria

Art. 13 Il cimitero dispone di due camere mortuarie con celle frigorifere. Nelle stesse si pongono le salme in attesa di funerali o per disposizione delle autorità di polizia.

CAPITOLO IV

Sepulture e inumazioni

a) disposizioni generali

Norme tecniche

Art. 14 Il Municipio allestisce il piano regolatore del cimitero; sullo stesso sono indicati i singoli posti di sepoltura contrassegnati dai rispettivi numeri. Il piano è completato da un registro portante tutti i nominativi dei sepolti, dei posti preacquistati e delle esumazioni. Il Municipio può apportare in ogni tempo quelle modifiche che riterrà opportune.

Distinzione delle
sepulture e
concessioni

Art. 15 Le sepulture si distinguono in:

- 1) sepoltura in terra nel campo
- 2) sepoltura in terra nei loculi
- 3) sepoltura nei colombari
- 4) sepoltura nei cinerari
- 5) sepoltura in terra per bambini
- 6) sepoltura con concessione a tempo indeterminato

Tasse

Art. 16¹⁾ Le tasse sono così stabilite:

a) camere mortuarie:

- domiciliati e dimoranti Fr. 100.--/giorno
- altri utenti Fr. 150.--/giorno

b) sepulture

1. in terra nel campo Fr. 1'500.--²⁾
2. in terra nei loculi
- 2.1 loculo semplice Fr. 1'200.--
- 2.2 loculi doppi appaiati Fr. 2'500.--
- 2.3 loculi doppi sovrapposti Fr. 2'200.--
- 2.4 loculi doppi sovrapposti appaiati Fr. 5'000.--
3. sepoltura per bambini gratuita
4. area per la costruzione di una cappella privata (dimensioni come a piano regolatore) Fr. 7'000.--
I costi per l'esecuzione sono interamente a

¹⁾ Art. modificato con ris. CC nr. 1719 approvato in data 26.10.1998.

²⁾ Importo modificato con ris. 25.10.2010, ratifica 11 gennaio 2011.

carico del concessionario	
c) caselle nei colombari (con bacinella)	Fr. 2'000.-- ¹⁾
d) cinerari	
• cellette piccole	Fr. 400.--
• cellette grandi	Fr. 800.--
e) ossari	
• deposizione nell'ossario comune	gratuita
• ossario individuale o di famiglia	Fr. 1'700.--
f) tasse diverse	
1. cassetta per deposizione resti	prezzo di costo
2. portafiori per loculi e cellette	prezzo di costo
3. cornici portafoto per loculi e cellette	prezzo di costo
4. esumazione straordinaria e disinfezione	tariffa oraria
5. inumazione di una cassetta ossario o di un'urna cineraria in altra sepoltura	Fr. 100.--
6. intervento fuori orario di un funzionario comunale, per ora o frazione	
6.1 diurna	Fr. 50.--
6.2 notturna	Fr. 75.--

Per il rinnovo delle concessioni non è prelevata alcuna tassa. Il Municipio, tenuto conto delle condizioni finanziarie degli interessati, può rinunciare parzialmente o totalmente alla riscossione delle tasse previste dal presente articolo.

Autorizzazione

Art. 17 Nessuna salma può essere tumulata nel cimitero senza l'autorizzazione del Municipio e prima che sia trascorso il tempo indicato dal medico sull'attestato di morte, ritenuto un minimo di 24 ore dal decesso. La richiesta per l'ottenimento di un posto di sepoltura è da inoltrare al Municipio, il quale assegnerà il posto in base al piano regolatore del cimitero. Concessionario e responsabile del posto assegnato sarà il richiedente ed in ogni caso i parenti diretti discendenti ed eredi.

Diritti di tumulazione

Art. 18 Nel cimitero sono raccolte le salme, le ceneri e le ossa:

1. di persone domiciliate e dimoranti, nella giurisdizione del comune
2. di persone attinenti
3. di persone attinenti o non più domiciliate, proprietarie di cappelle o di altri posti riservati
4. di persone per le quali la famiglia concessionaria di una sepoltura facesse richiesta di tumulazione.
- 5.²⁾ il Municipio può autorizzare eccezionalmente l'inumazione di defunti non attinenti e non domiciliati che non dispongono di posti riservati.

¹⁾ Importo modificato con ris. 25.10.2010, ratifica 11 gennaio 2011.

²⁾ Art. modificato con ris. CC nr. 1719 approvato in data 26.10.1998.

b) Sepolture e concessioni temporanee

1. Sepolture in terra nel campo

Durata della concessione	Art. 19 La concessione per la sepoltura in terra nel campo ha una durata di 30 anni.
Tipo di cassa	Art. 20 Per le tumulazioni in terra nel campo è obbligatoria la cassa in legno dolce.
Assegnazione dei posti	Art. 21 ¹⁾ Tutte le sepolture in terra nel campo vengono assegnate in ordine progressivo. E' data la possibilità ad un coniuge superstite se ha già compiuto i 65 anni di età, di riservare un posto attiguo a quello del coniuge defunto. Analogha possibilità è accordata alle persone che dimostrano un medesimo interesse. La concessione viene fatta alla condizione che, nell'esumazione ordinaria alla scadenza del periodo di concessione, la salma tumulata successivamente segua la destinazione della prima, se la durata della sepoltura è stata di almeno 20 anni. Se la durata della sepoltura è stata inferiore a 20 anni la salma sarà di nuovo tumulata in campo comune o in una tomba a pagamento con riscossione della relativa tassa.
Contarssegni delle sepolture	Art. 22 Per le sepolture in campo non è obbligatoria la posa del monumento. Il posto occupato dovrà tuttavia essere recintato, a spese del concessionario, con cordoni in pietra naturale o artificiale e contraddistinto da una tavoletta pure in pietra, portante nome e cognome del defunto.

2. Sepolture nel campo in loculi

Durata della concessione	Art. 23 Per le sepolture nel campo in loculi (semplici, doppi appaiati, doppi sovrapposti) la durata della concessione è di 50 anni ed è rinnovabile per altri 30 anni.
Tipo di cassa	Art. 24 Per le tumulazioni è obbligatoria la doppia cassa, di cui quella interna in zinco saldata a fuoco e con valvola di scarico.
Assegnazione dei posti	Art. 25 Per l'assegnazione dei posti vale quanto già indicato all'art. 21.
Termine per la posa di lapidi e monumenti	Art. 26 Per tutte le concessioni in terra nei loculi, è fatto obbligo di posare il monumento entro un anno.
Deposizione di urne e cassette ossario	Art. 27 ¹⁾ In una sepoltura già oggetto di concessione il concessionario può autorizzare la deposizione fino a due urne cinerarie o cassette ossario.

3) Sepolture nei colombari

¹⁾ Articolo modificato con ris. 25.10.2010, ratifica 11 gennaio 2011.

Assegnazione dei posti	Art. 28¹⁾ Per l'assegnazione dei posti vale quanto già indicato all'art. 21.
Durata della concessione	Art. 29 La concessione nei colombari ha una durata di 30 anni ed è rinnovabile per un periodo analogo.
Tipo di cassa	Art. 30 Per la sepoltura nei colombari è obbligatoria la doppia cassa, di cui quella interna in zinco saldata a fuoco e con valvola di scarico.
Deposizione di urne e cassette ossario	Art. 31²⁾ In una sepoltura già oggetto di concessione il concessionario può autorizzare la deposizione di una sola ulteriore urna cineraria o cassetta ossario. Le iscrizioni sulla lastra saranno eseguite secondo le disposizioni del Municipio.

4) Sepulture nei cinerari

Distinzione dei reparti	Art. 32 Le urne possono essere deposte: <ol style="list-style-type: none"> 1. nelle cellette cinerarie 2. nelle cellette ossario 3. in altre sepulture già esistenti
Cellette cinerarie	Art. 33²⁾ Nelle cellette cinerarie possono essere riposte due o quattro urne, secondo il tipo di celletta, con le ceneri di parenti o affini, purché ogni urna porti il nome e cognome del defunto. Art. 34³⁾ abrogato.
Urne	Art. 35 Ogni urna può raccogliere le ceneri di una solo salma. Le urne devono essere di metallo o di altro materiale resistente ed ermeticamente chiuse.
Assegnazione dei posti	Art. 36¹⁾ Per l'assegnazione dei posti vale quanto già indicato all'art. 21.
Durata della concessione	Art. 37 La durata della concessione è di 30 anni, rinnovabile per un ulteriore analogo periodo.

5) Sepulture nel campo per bambini

Tipo di cassa	Art. 38 Per le tumulazioni nel campo per bambini è obbligatoria la cassa in legno dolce.
Durata della concessione e rinnovo	Art. 39 La concessione di una sepoltura nel campo per bambini ha una durata trentennale e non è rinnovabile.

6) Sepoltura e concessioni a tempo indeterminato

¹⁾ Art. modificato con ris. 25.10.2010, ratifica 11 gennaio 2011. Precedente modifica 26.10.1998.

²⁾ Art. modificato con ris. 25.10.2010, ratifica 11 gennaio 2011.

³⁾ Art. abrogato con ris. CC nr. 1719 approvato in data 26.10.1998.

Concessioni a tempo indeterminato	Art. 40 Sono oggetto di concessione a tempo indeterminato le cappelle e le tombe di famiglia, formate da loculi doppi sovrapposti appaiati, la cui concessione principale ha una durata di 99 anni con possibilità di rinnovi per periodi di 30 anni. L'assegnazione ha luogo in ordine progressivo.
Tipo di cassa	Art. 41 Per tutte le tumulazioni nelle cappelle e nelle tombe di famiglia è obbligatoria la doppia cassa, di cui quella interna in zinco saldata a fuoco e con valvola di scarico.
Formazione di cellette nelle cappelle private	Art. 42 Nelle cappelle di famiglia è permessa la formazione di cellette, a carico dei privati, per riporre ossa e ceneri.
Responsabilità	Art. 43 Per tutte le concessioni gli eredi devono, entro un anno dalla morte del concessionario, designare un responsabile, che assuma verso il comune l'esercizio dei diritti e degli obblighi derivanti dalla concessione. Se la scelta non viene fatta dagli eredi nel termine indicato, vi provvederà il Municipio fermo restando la responsabilità solidale per tali obblighi.

CAPITOLO V

Ossari

Distinzione dei reparti	Art. 44 Gli ossari sono distinti in: <ol style="list-style-type: none"> 1. ossario comune 2. ossario per uso individuale 3. ossario di famiglia
Ossario comune	Art. 45 L'ossario comune è costituito da camere sotterranee nelle quali vengono deposte, gratuitamente, le ossa delle salme.
Ossario individuale e di famiglia	Art. 46 L'ossario individuale e l'ossario di famiglia sono costituiti da cellette disponibili in un settore del cimitero. L'assegnazione delle cellette avviene in ordine progressivo. Le concessioni hanno una durata di 30 anni, rinnovabili per un analogo periodo.
Facoltà di deporre urne cinerarie	Art. 47 Nelle cellette ossario è concesso deporre assieme cassette di ossa e urne cinerarie, secondo le decisioni dei concessionari.
Cassette ossario	Art. 48 Le cassette per riporre le ossa vengono fornite a pagamento dal comune. Le stesse devono portare il nome e cognome del defunto. Di regola in una stessa cassetta non possono essere posti i resti di più salme, salvo consenso della famiglia interessata.

CAPITOLO VI

Diritti e obblighi derivanti ai privati dalle concessioni accordate

a) disposizioni generali

Limitazioni dei diritti dei concessionari

Art. 49 Ogni tipo di concessione conferisce al concessionario unicamente un diritto di superficie per il periodo determinato dal regolamento, ma non la proprietà del terreno.

E' facoltà del comune di tornare in possesso di qualsiasi particella concessa, quando ciò sia necessario per l'ampliamento o per modificazioni topografiche del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questo caso, il Municipio assegnerà al concessionario altra particella equivalente alla primitiva e il comune eseguirà a sue spese la ricostruzione della tomba e il trasporto del monumento, se questi esistessero, nonché la traslazione della salma.

Il comune è sollevato da qualsiasi obbligo di risarcimento delle spese sostenute dai concessionari per la costruzione della cappella, delle tombe e dei monumenti che saranno soppressi, così come da ogni spesa derivante dal trasporto dei monumenti ad altro cimitero, dalla ricostruzione di tombe e monumenti e da qualsivoglia altro onere.

Autorizzazioni per opere funerarie

Art. 50 Il collocamento di lapidi, monumenti e ricordi di qualsiasi natura, deve essere autorizzato dal Municipio dietro presentazione del relativo progetto.

Accesso con materiale e mezzi di trasporto

Art. 51 L'accesso al cimitero con materiale e mezzi di trasporto per la costruzione di tombe e di monumenti è concesso unicamente dietro presentazione del progetto approvato o di un'autorizzazione dell'ufficio tecnico comunale.

Divieto di lavoro nei giorni festivi

Art. 52 Nei giorni festivi e nel periodo di cinque giorni prima e dopo il due novembre non sono permessi lavori.

Tutti i lavori da parte di privati devono essere eseguiti durante l'orario di apertura del cimitero.

In caso di giustificata necessità e di urgenza, l'ufficio tecnico comunale potrà permettere l'esecuzione di lavori prima e dopo l'orario d'apertura del cimitero.

Responsabilità per le costruzioni

Art. 53 L'esecuzione delle cappelle dovrà essere affidata ad un'impresa qualificata.

Si riterranno responsabili in solido il concessionario e l'assuntore per l'inosservanza del presente regolamento e per tutti i danni che nel corso dei lavori fossero arrecati da essi e da loro dipendenti alla proprietà comunale e ad opere private.

Opere non conformi

Art. 54 Non è permesso occupare con i cordoni, con le lapidi e con i monumenti, spazio superiore a quello prescritto e concesso.

Qualunque opera eseguita o collocata sulla tomba, che non sia conforme alle norme stabilite dovrà essere rimossa.

Non è permessa la posa di lapidi verticali sulle sepolture situate contro la parete esterna della Chiesa di San Giorgio.

Fondamenta

Art. 55 Tutte le lapidi, cordoni e monumenti devono appoggiare su adeguate fondamenta.

In difetto, saranno assestati, su ordine dell'ufficio tecnico a spese del concessionario.

Materiali di rifiuto

Art. 56 I materiali di rifiuto provenienti dalle costruzioni effettuate dai privati dovranno essere sollecitamente asportati dal cimiero, a cura dell'esecutore dei lavori.

Manutenzione delle opere

Art. 57 le cappelle i sepolcri, i monumenti, le lapidi ed in genere qualunque ornamento funebre, dovranno essere mantenuti in buono stato, a cura e spese del concessionario.

Ove ciò non avvenisse, l'ufficio tecnico comunale ingiungerà agli obbligati l'esecuzione dei lavori. Se gli stessi non aderissero nel termine fissato, il comune vi provvederà addebitando le spese al concessionario.

E' fatta riserva di quanto previsto per le tombe che risultano abbandonate.

Danni

Art. 58 Qualsiasi danno o sfregio alle tombe, monumenti ecc. dovrà essere immediatamente riparato dagli autori, riservato il risarcimento dei danni e l'eventuale deferimento all'autorità giudiziaria, secondo le disposizioni del codice penale.

Termine delle concessioni

Art. 59 Al termine della concessione di una tomba individuale o collettiva tutto ciò che è posto sulla tomba resta di proprietà degli eredi del concessionario, i quali provvederanno, entro un mese, ad asportare il tutto dal cimitero.

Se entro detto termine non venisse disposto in tal senso, vi provvederà il comune disponendo del materiale come meglio riterrà, addebitando le spese agli eredi.

Allo scadere della concessione di colombari, cellette o cinerari, i resti verranno riposti nell'ossario comune o gli eredi potranno disporre per la loro deposizione in una sepoltura già esistente.

Abbandono di tombe

Art. 60 Per le tombe risultanti abbandonate, il comune pubblica una grida sul foglio ufficiale cantonale invitando gli eventuali eredi a far valere i loro diritti entro un anno.

Se entro tale termine la grida dovesse andare deserta, la concessione ritorna al comune che potrà assegnarla a un nuovo concessionario alla tariffa corrente, previo lo spurgo a spese del comune stesso.

I resti saranno posti in una cassetta e depositi nell'ossario comune.

I monumenti funebri e accessori verranno distrutti, riservata la dovuta attenzione alle opere di particolare pregio, a giudizio del Municipio.

b) Costruzioni private

Domanda per posa monumento

Art. 61 Il progetto del monumento, firmato dal progettista, va presentato in scala 1:20, deve contenere la pianta, le sezioni, l'elevazione, epigrafe ed indicare le qualità dei materiali.

Lo stesso deve essere accompagnato da una relazione tecnica e da un modello o bozzetto della figura da scolpire o da dipingere.

I monumenti funebri non possono superare l'altezza massima di ml. 1.80.

c) Loculi e cellette

Chiusura loculi
- posa portafiori

Art. 62 Il concessionario provvede alla chiusura del loculo nei colombari con lastra in materiale idoneo secondo le indicazioni dell'Ufficio tecnico. Sulla lastra figureranno il nome ed il cognome del defunto con caratteri uniformi secondo le disposizioni dell'ufficio tecnico comunale. Il portafiori sarà pure di tipo unificato e sarà fornito dal comune al prezzo di costo.

Chiusura
cellette - posa
portafiori

Art. 63 La chiusura delle cellette dell'ossario e del cinerario è a carico del concessionario, che vi provvede con lastra di materiale idoneo secondo le indicazioni dell'ufficio tecnico. Sulla lastra figureranno il nome e il cognome del defunto, in caratteri uniformi secondo le disposizioni dell'ufficio tecnico comunale. Il portafiori sarà pure di tipo unificato e sarà fornito dal comune al prezzo di costo.

Vasi di fiori e
lumini

Art. 64 Nei settori destinati per i colombari le cassette ossario e i cinerari è vietata la posa per terra di lumini e di vasi di fiori.

CAPITOLO VII

Traslazione e rinunce

Modifica di
concessione

Art. 65 La traslazione da una sepoltura ad un'altra è possibile. Ciò implica il pagamento della nuova tassa senza alcuna deduzione sull'importo eventualmente pagato in precedenza per il posto lasciato libero.

Rinuncia di
concessione

Art. 66 Nel caso di rinuncia il concessionario ha diritto al rimborso dell'importo pagato, dedotto il 5% per ogni anno di vincolo od occupazione.

CAPITOLO VIII

Esumazioni

Specie di
esumazioni

Art. 67 Le esumazioni possono essere ordinarie o straordinarie. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo la scadenza della concessione. In ogni modo qualsiasi esumazione ordinaria non può avvenire prima che siano trascorsi 20 anni dall'inumazione. Per le esumazioni straordinarie fanno stato le disposizioni contenute nell'art. 70.

Avviso per le
esumazioni

Art. 68 La data delle esumazioni ordinarie sarà pubblicata almeno 15 giorni prima all'albo comunale e sul foglio ufficiale cantonale. I parenti, per quanto possibile, saranno avvertiti singolarmente. L'incaricato comunale iscriverà nell'apposito registro le risultanze di ogni

singola esumazione sotto forma di verbale da firmarsi dai parenti presenti. In assenza di questi, si riterranno senz'altro come accettate le iscrizioni a registro.

Stato dei resti **Art. 69** Quando in seguito ad esumazione, si rinvenissero resti di salme non collocabili nelle cassette ossario, salvo disposizione diversa da parte della famiglia del defunto, gli stessi verranno inumati in quella parte del cimitero destinata allo scopo.

Autorizzazioni per esumazioni straordinarie **Art. 70** Nessuna esumazione straordinaria può essere concessa senza l'autorizzazione scritta delle competenti autorità cantonali. Alle esumazioni straordinarie dovranno assistere anche il medico delegato e l'incaricato comunale. Tutte le spese per esumazioni straordinarie sono a carico dei richiedenti.

Richiesta di esumazione **Art. 71** Le esumazioni esplicitamente richieste per una nuova deposizione sono a carico dei richiedenti e saranno eseguite da una ditta autorizzata allo scopo. In questo caso anche la preparazione della nuova sepoltura resta a carico dei parenti.

CAPITOLO IX

Disposizioni penali

Contravvenzioni **Art. 72** Qualsiasi infrazione alle prescrizioni del presente regolamento e alle disposizioni cantonali sui cimiteri sarà punita con multa da applicarsi dal Municipio secondo i dispositivi della LOC.

CAPITOLO X

Disposizioni finali

Concessioni precedenti **Art. 73** Il concetto di tempo indeterminato indicato all'art. 40 si applica, con valore retroattivo, anche a tutte le concessioni rilasciate in forma di perpetuità in base al vecchio regolamento.

Disposizioni cantonali **Art. 74** Per quanto non contemplato dal presente regolamento, fanno stato le vigenti leggi e regolamenti cantonali.

Entrata in vigore **Art. 75** Il presente regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni in materia ed entra in vigore con l'approvazione dell'autorità cantonale.

Approvato dal Consiglio Comunale di Morbio Inferiore
Risoluzione nr. 1359
seduta nr. 134
13 dicembre 1993

Testo aggiornato al 8 giugno 2011.